

	Comune di Borgo Ticino <i>codice Ente C_C816</i>		Giunta Comunale (G.C.)	
			Nr. 23	Data 21/02/2023
	OGGETTO: RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI COMUNALI. DEFINIZIONE COSTI A CARICO DEL DEBITORE			

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:

RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI COMUNALI. DEFINIZIONE COSTI A CARICO DEL DEBITORE

L'anno 2023 addì 21 del mese di Febbraio alle ore 15.15, convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

1) Marchese Geom. Alessandro	Sindaco	SI
2) Mete Christian	Consigliere_Ass	SI
3) Mastroianni Maria	Consigliere_Ass	SI
4) Gugliotta Michele	Assessore	SI
5) Vescio Antonella	Consigliere_Ass	SI in videoconferenza

Assiste il Segretario Comunale Regis Milano Dr. Michele che verbalizza.

Riconosciuta la validità della seduta il Sig. Marchese Geom. Alessandro, nella sua qualità di Sindaco.

Assunta la Presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

La seduta si è tenuta in presenza e/o videoconferenza, ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali comunali in modalità telematica", approvato con deliberazione C.C. n. 18 in data 26.02.2022.

OGGETTO: Riscossione coattiva dei crediti comunali. DEFINIZIONE COSTI A CARICO DEL DEBITORE

Il Segretario Comunale all'inizio dei lavori chiede se i presenti, rispetto agli argomenti posti all'esame dell'odierna Giunta Comunale, abbiano dovere di astenersi, essendo coinvolti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al 4° grado. Nessuno dei presenti dichiara la sussistenza del dovere di astenersi

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 27.10.2022 questo Comune, così come previsto dall'art. 52 del D. Lgs.15/12/1997 n. 446, ha manifestato l'intenzione di procedere alla riscossione coattiva dei crediti comunali;

Visto che con determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 370 del 12.12.2022 si provvedeva ad affidare tramite TD n. 3298404 stipulata su MePa alla Società ASSIST spa – con sede legale in Beinasco, Strada Torino 34/36, il servizio di supporto alla riscossione coattiva dei crediti comunali;

Ritenuto quindi necessario definire i costi da porre a carico dei debitori morosi per l'espletamento da parte del Comune dell'attività per la suddetta riscossione coattiva;

Visti:

- i costi aggiunti che il Comune dovrà sostenere per procedere alla riscossione diretta delle proprie entrate utilizzando gli strumenti di riscossione, con la normativa ad oggi vigente, di cui al Titolo II del D.P.R. 602/1973, al fine di garantire efficienza ed efficacia dell'attività di riscossione;
- il D. Lgs. 13/04/1999 n. 112 ed in particolare l'art. 17, come modificato dall'Art.32 del D.L.185/2008 e s.m.i., che, sebbene con riferimento alla procedura di riscossione a mezzo "ruolo", prevede, quale principio di ordine generale, che gli oneri di riscossione e di esecuzione siano posti a carico del debitore;
- le Tabelle allegati A e B al Decreto Ministero Finanze del 21/11/2000, di definizione delle tariffe relative alle procedure esecutive spettanti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione che, per equipollenza, le stesse disposizioni si applicano ai Comuni che si avvalgono degli strumenti di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973;
- L'art. 52 comma 5 lett. a) e ss. del D.Lgs. 446/1997.
- le modifiche normative in materia di riscossione delle entrate locali e di cui alla legge di bilancio n. 160/2019.

Ritenuto pertanto, al fine di mantenere equità di trattamento rispetto alle procedure adottate di riscossione coattiva e di considerare la copertura costi che il Comune dovrà affrontare in relazione alla procedura di riscossione coattiva dei crediti:

- di stabilire che, per le procedure esecutive, i relativi costi verranno posti a carico del debitore moroso, mediante applicazione:
 - o delle tariffe relative spettanti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, di cui alle Tabelle allegati A e B del Decreto Min. Finanze del 21/11/2000 che, per equipollenza, si intendono applicate ai Comuni che utilizzano

altresì gli strumenti di cui al Titolo II del D.P.R. 602/1973, quali rimborso degli oneri specifici per le attività coattive e complementari

- dei rimborsi per l'attivazione e gestione del sistema e corrispondenti a:

0,00 %	se il debitore effettuerà il pagamento ENTRO i primi 60 gg dalla notifica dell'atto di Accertamento Esecutivo o entro il termine per presentazione del ricorso avverso lo stesso.
3,00 %	se il debitore effettuerà il pagamento ENTRO i 60 gg dalla data di notifica dell'Ingiunzione Fiscale, oppure tra il 61° e il 120° gg dalla data di esecutività dell'Accertamento Esecutivo, fino ad un massimo di 300 euro
6,00 %	se il debitore effettuerà il pagamento DOPO i 60 gg dalla data di notifica dell'Ingiunzione Fiscale, oppure DOPO 121 giorni dalla data di esecutività dell'Accertamento Esecutivo, fino ad un massimo di 600 euro

di utilizzare le tariffe postali di Poste Italiane in vigore al momento della spedizione dei documenti / atti ovvero gli importi definiti all'art. 2 del decreto del 12 settembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 254, del 30 ottobre 2012 quali costi da porre a carico dei debitori morosi a titolo di rimborso spese per le tipologie riportate in tabella1:

tabella 1

tipo spedizione	
Lettera inviata con posta ordinaria	
Raccomandata A/R (busta / cartolina di ritorno - bianca)	tariffe postali in vigore
Notifica Atto Giudiziario Raccomandata AG	
Notifiche effettuate ai sensi degli artt. 60 D.P.R. n. 600/73 e 14 L. n. 890/82 nonché secondo le altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative (es. messi, ...)	€ 8,75
Notifiche via PEC – Atti postalizzabili in Raccomandata in busta verde - AG	€ 8,75
Notifiche via PEC – Atti postalizzabili in raccomandata in busta bianca - AR	€ 5,18
Notifiche via PEC – Atti postalizzabili in posta ordinaria	tariffe postali in vigore
Eventuali variazioni tariffarie imposte da Poste Italiane durante l'attività coattiva saranno automaticamente aggiornate	

- di quantificare forfetariamente gli importi indicati in tabella 2), alla luce delle attività da porre in essere da parte del Comune, quali importi di rimborso per spese amministrative dovute all'ente da parte del debitore moroso per l'emissione e gestione dei seguenti documenti/atti:

tabella 2

documenti/atti	Costo
Preavviso di iscrizione d'ipoteca (procedura immobiliare)	€ 34,00
Preavviso di pignoramento presso terzi (procedura presso terzi)	€ 34,00
Preavviso fermo amministrativo (procedura presso fermo)	ALL.A D.M. FIN. 21/11/00 ^(*)

Avvisi di accertamento esecutivo	€ 0,00
Intimazione di pagamento – messa in mora –	€ 4,00
Ingiunzione fiscale per Tributi	€ 0,00
Ingiunzione fiscale per Sanzioni CDS	€ 20,00
Intimazioni di pagamento per rinnovo Ingiunzione	€ 20,00
Avvisi in lettera ordinaria	€ 2,00
Solleciti di legge (disposti dalla Legge di stabilità 2013 n° 228 del 24/12/2012 o dalla Legge 160/2019) -	€ 0,00
Comunicazione di pre e post fermo	€ 3,00
Perfezionamento delle comunicazioni inesitate inviate con notifiche A/R e AG	€ 15,00
Piani rateali	€ 19,00

(*) Il costo per il Preavviso di Fermo è parametrato in modo identico e sostitutivo a quello definito per l'iscrizione del Fermo amministrativo delle tabelle Allegato A del Decreto Min. Finanze del 21/11/2000.

- di stabilire che i costi relativi alle visure ipotecarie, catastali, camerali e ricerche in genere verranno posti a carico del debitore moroso secondo gli importi indicati nella tabella di seguito riportata:

tabella 3

Visure immobiliari:	Costo
Relazioni immobiliari ipotecarie - Impianto a zero note (per esito sia positivo sia negativo)	€ 120,00
Ogni formalità	€ 20,00
Visure camerali:	
Registro imprese: Ricerca anagrafica	€ 2,00
Scheda persona / Visura Ordinaria / Visura Storica	€ 21,00
Ricerche mirate:	
(saranno addebitate solo se esito positivo della ricerca)	
Persone fisiche → datore di Lavoro, partecipazioni societarie, rapporti bancari	€ 196,00
Aziende → rapporti bancari, locazioni e/o cessioni	

Visti:

- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267/00;
- il Bilancio di Previsione 2023/2025 approvato con C.C. n. 68 del 20.12.2022;
- Regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.03.2007, così come modificato con deliberazione C.C. n. 31 del 30.09.2020;

Evidenziato che, in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, non sussiste conflitto d'interessi, neppure potenziale;

Visto il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione, recepito nel P.I.A.O.;

Visti altresì:

- i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi espressi mediante votazione palese.

D E L I B E R A

1. Di dare atto che, per le procedure esecutive, i relativi costi verranno posti a carico del debitore moroso, mediante applicazione:
 - delle tariffe relative spettanti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, di cui alle Tabelle allegati A e B del Decreto Min. Finanze del 21/11/2000 che, per equipollenza, si intendono applicate ai Comuni che utilizzano altresì gli strumenti di cui al Titolo II del D.P.R. 602/1973, quali rimborso degli oneri specifici per le attività coattive e complementari
 - dei rimborsi dei costi fissi per l'attivazione e gestione del sistema e corrispondenti a:
 - 0,00 % se il debitore effettuerà il pagamento ENTRO i primi 60 gg dalla notifica dell'atto di Accertamento Esecutivo o entro il termine per presentazione del ricorso avverso lo stesso
 - 3,00 % se il debitore effettuerà il pagamento ENTRO i 60 gg dalla data di notifica dell'Ingiunzione Fiscale, oppure tra il 61° e il 120° gg dalla data di esecutività dell'Accertamento Esecutivo, fino ad un massimo di 300 euro
 - 6,00 % se il debitore effettuerà il pagamento DOPO i 60 gg dalla data di notifica dell'Ingiunzione Fiscale, oppure DOPO 121 giorni dalla data di esecutività dell'Accertamento Esecutivo, fino ad un massimo di 600 euro
2. Di utilizzare le tariffe postali di Poste Italiane in vigore al momento della spedizione dei documenti / atti ovvero gli importi definiti all'art. 2 del decreto del 12 settembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 254, del 30 ottobre 2012, quali costi da porre a carico dei debitori morosi a titolo di rimborso spese per le tipologie riportate nella precedente tabella¹, con indicazione che eventuali variazioni tariffarie imposte da Poste Italiane durante l'attività coattiva saranno automaticamente utilizzate in sostituzione di quanto sopra indicato;
3. Di quantificare forfetariamente gli importi indicati nella precedente tabella 2), alla luce delle attività da porre in essere da parte del Comune, quali importi di rimborso per spese amministrative dovute all'ente da parte del contribuente moroso per l'emissione e gestione dei suddetti documenti/atti;
4. Di stabilire che i costi relativi alle visure ipotecarie, catastali, camerali e ricerche in genere verranno posti a carico del debitore moroso secondo gli importi indicati nella tabella 3) sopra riportata;
5. Di comunicare copia della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
6. Di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, per i provvedimenti conseguenti.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 36**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI COMUNALI. DEFINIZIONE COSTI A CARICO DEL DEBITORE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/02/2023

Il Responsabile di Settore

Gnemmi Sabina

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/02/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Gnemmi Sabina

Copia

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to Marchese Geom. Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Regis Milano Dr. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 28.02.2023 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 28.02.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Regis Milano Dr. Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/eseguibile il 21.02.2023

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, lì 28.02.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Regis Milano Dr. Michele

La presente è copia conforme all'originale munito di firme, e viene emessa in carta libera ad uso amministrativo.

Borgo Ticino, lì

IL FUNZIONARIO DELEGATO